Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dei clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 08/10/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 27 febbraio 2026 (e reclamo presentato in data 29 dicembre 2025), il ricorrente lamenta il diniego di indennizzo opposto dall'impresa resistente, con la quale è assicurato, a fronte della denuncia (con e-mail del 29 maggio 2025) di un sinistro verificatosi nella sua proprietà. In particolare, contesta la posizione dell'impresa che aveva addotto come motivazione del diniego la mancata produzione della documentazione relativa al sinistro.

Rappresenta, invece, di aver trasmesso al perito incaricato dall'impresa la documentazione richiesta, con *e-mail* in data 13 giugno 2025 e del 22 agosto 2025. Riferisce inoltre che, a seguito di un colloquio con la promotrice finanziaria che cura i propri investimenti, sarebbe emerso che il perito incaricato sarebbe andato in ferie in quel periodo senza aver concluso la pratica.

Il ricorrente, pertanto, domanda il risarcimento dei danni per un importo pari a euro 1.850 oltre IVA al 22%, come da preventivo allegato al ricorso.

L'impresa regolarmente costituita, relativamente alle contestazioni avanzate, ha evidenziato che il ricorrente, titolare di polizza assicurativa n. ***, ha denunciato in data 29 maggio 2025 un sinistro avvenuto il 27 maggio 2025, relativo a danni da bagnamento conseguenti a perdita d'acqua presso la propria abitazione.

Riferisce che, a seguito dell'apertura del sinistro e dell'incarico conferito a un'impresa di fiducia, non è stato possibile procedere ad accertamenti peritali per indisponibilità e/o mancanza di riscontro delle parti interessate. Deduce che il ricorrente avrebbe prodotto unicamente documentazione relativa a lavorazioni eseguite e un preventivo, nonché fotografie ritenute non idonee a comprovare l'esistenza di danni da bagnamento, né il nesso causale con l'evento denunciato.

L'impresa afferma di aver richiesto al ricorrente ulteriore documentazione utile alla definizione dell'istruttoria, che non sarebbe stata fornita. In ragione dell'impossibilità di effettuare accertamenti e della ritenuta insufficienza della documentazione prodotta, l'impresa dichiara di aver rigettato il sinistro, comunicando l'assenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo e la disponibilità a riesaminare la posizione in presenza di nuovi elementi.

L'impresa riferisce, inoltre, di aver riscontrato in data 30 dicembre 2025 il reclamo del ricorrente del 29 dicembre 2025 confermando il diniego per carenza probatoria.

In diritto, l'impresa eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per mancata produzione del contratto e delle condizioni di polizza, nonché per la necessità di accertamenti tecnici non esperibili in sede arbitrale.

Nel merito, contesta la fondatezza della domanda, per mancanza di prova del danno e dell'operatività della copertura assicurativa.

Alla luce di quanto dedotto il ricorrente chiede il "*risarcimento dei danni richiesto con il preventivo inviato che ammonta a euro 1850+IVA al 22%".*

L'impresa, in virtù di quanto eccepito e controdedotto, chiede di:

"*- In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza del ricorso proposto dal *** ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h) e/o dell'art. 11, comma 8, D.M. 215/2024, per tutti i motivi di cui in narrativa;*

*- Nel merito: accertare e dichiarare l'ASSENZA DI RESPONSABILITA' [dell'impresa] e, per l'effetto, rigettare la domanda formulata dal *** nei confronti [dell'impresa] poiché infondata in fatto e in diritto;*

- Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 7 del D.M. 6 novembre 2024 n. 215".

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda la refusione delle spese sostenute dal ricorrente a seguito di alcuni danni da bagnamento accorsi nell'abitazione di proprietà del ricorrente stesso (in particolare, i danni ammontano ad euro 1850+IVA al 22%, come da preventivo in atti).

Come si ricava da tutta quanta la documentazione allegata, il ricorrente contesta la posizione dell'impresa che aveva addotto come motivazione del diniego di indennizzo la mancata produzione della documentazione relativa al sinistro. Il ricorrente rappresenta, invece, di aver trasmesso al perito incaricato dall'impresa la documentazione richiesta con separate *e-mail* in data 13 giugno 2025 e in data 22 agosto 2025.

Inoltre, il ricorrente nel reclamo del 29 dicembre 2025 rappresenta all'impresa: *i)* la necessità di intervenire urgentemente per riparare i danni nella propria abitazione; *ii)* di aver provveduto ad inviare l'ulteriore documentazione richiesta, *iii)* ma di non aver ricevuto alcun riscontro.

Di contro, l'impresa contesta la fondatezza della domanda per mancanza di prova del danno e dell'operatività della copertura assicurativa. Conferma, pertanto, la correttezza del rigetto della richiesta risarcitoria per carenza probatoria. In particolare, rappresenta che, a seguito dell'apertura del sinistro e dell'incarico conferito a un'impresa fiduciaria, non è stato possibile procedere ad accertamenti peritali per indisponibilità e/o mancanza di riscontro delle parti interessate. Deduce che il ricorrente avrebbe prodotto unicamente documentazione relativa a lavorazioni eseguite e un preventivo, nonché fotografie ritenute non idonee a comprovare l'esistenza di danni da bagnamento, né il nesso causale con l'evento denunciato.

Questo Collegio ricorda che, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., la parte che "*vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda*". Inoltre, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., "*Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita*".

In particolare, con riferimento alla prova del danno lamentato, l'impresa osserva che spetta al danneggiato l'onere di fornire la prova di un concreto pregiudizio economico subito ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno, non potendosi neppure procedere, in mancanza della prova del danno nella sua esistenza, alla valutazione del danno stesso in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.

Per l'impresa, dalle foto e dal preventivo ricevuti, non sarebbe possibile desumere "*alcuna prova che il danno lamentato dal Ricorrente sia conseguenza di bagnamento né che la garanzia richiamata sia operativa in merito alla richiesta avversaria e ciò ha impedito alla Compagnia di formulare un'offerta di indennizzo*".

Tuttavia, non si può non evidenziare che dal tenore documentazione in atti (non contestata dalle parti) si ricava che il perito di fiducia dell'impresa aveva richiesto allo stesso di inviare "*fotografie dei danni*", "*fotografie dei lavori in corso d'opera e poi terminati*"; "*Preventivi/Fatture di riparazione*".

Di converso, non è possibile desumere da quanto prodotto e allegato ulteriori e più specifiche richieste dell'impresa, che si era limitata a contestare quanto segue in data 7 agosto 2025: "*allo stato attuale non è stato possibile procedere all'accertamento e avere riscontri sul sinistro, né risulta prodotta documentazione a supporto dei danni da*

bagnamento lamentati. Restiamo a disposizione per valutare nuovamente la posizione alla luce di nuova ed ulteriore documentazione che eventualmente invierà".

Si evidenzia che il ricorrente fonda la prova del danno patito, in punto di *an* e di *quantum*, sui documenti sopra richiamati (foto dei danni e dei lavori; preventivo di spesa).

Per giurisprudenza consolidata è onere della parte "*che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito dimostrare l'esistenza del fatto storico del sinistro*", vale a dire, come nel caso di specie, il luogo del sinistro, i danni riportati in conseguenza dello stesso, e i documenti giustificativi delle spese sostenuto per il ripristino dei luoghi (così App. Bari, 24 febbraio 2025, n. 244).

Dunque, in virtù di quanto dedotto e allegato nel corso del procedimento, questo Collegio ritiene fondate le ragioni del ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1.850,00 oltre IVA, previa esibizione della fattura, oltre interessi dal reclamo al soddisfo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA